Comune di Ubiale Clanezzo Provincia di Bergamo

cap. 24010 - tel. 0345/61001 0345/61060 - fax 0345/62702 - cod.fisc. e p. i.v.a.: 00570140160

COPIA

Deliberazione n. 10 In data 02.03.2015

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO 'PATTO DI INTEGRITÀ TRA COMUNE E OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLE GARE'

L'anno duemilaquindici addi due del mese di marzo alle ore 12.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

ALL'APPELLO RISULTANO:

GOTTI ERSILIO SINDACO Presente CARMINATI MATTEO ASSESSORE Presente GAMBA ERICA ASSESSORE Assente

Totale presenti 2
Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott.Invidiata Alessandro il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Gotti Ersilio nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 1 comma 17 della L. 190/2012 e dato atto che le pubbliche Amministrazioni e le Stazioni Appaltanti sono di regola tenute a predisporre ed utilizzare protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse; in tal caso le pubbliche Amministrazioni e le Stazioni Appaltanti possono inserire negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità è causa di esclusione dalla gara e/o di risoluzione del contratto;

Rilevato pertanto che la norma sopra citata consente di introdurre negli atti di gara sanzioni specifiche collegate al mancato rispetto di patti di integrità, rispettando, in tal modo, i limiti fissati dall'art. 46, comma 1 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza ha elaborato il documento denominato "Patto di Integrità tra Comune e Operatori economici partecipanti alle gare" con l'obiettivo di conformare i comportamenti dei soggetti coinvolti nelle procedure di gara e nell'esecuzione dei contratti ai principi di reciproca lealtà, di trasparenza e correttezza;

Preso atto che i principi sopra descritti costituiscono precisi valori cui l'Amministrazione impronta la propria attività nel settore delle commesse pubbliche al fine di assicurare la migliore tutela possibile per l'interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse e, nel contempo, il corretto dispiegarsi della concorrenza all'interno del mercato delle commesse pubbliche a garanzia dei tanti operatori economici che condividono e assumono come propri i medesimi valori nello svolgimento della loro attività;

Rilevato che in esito all'approvazione del citato Patto di Integrità il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza provvederà a rendere le necessarie istruzioni a tutta la Struttura dell'Amministrazione Comunale per la concreta applicazione dello stesso nelle singole procedure;

Ritenuto, pertanto, di approvare lo schema di Patto di Integrità in esame;

Visti:

- il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m. e il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.;
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii.;

Acquisiti i prescritti pareri ai sensi degli artt. 49 - 1°comma e 147 bis, 1°comma del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile;

Visto l'art. 48 del Decreto L.vo 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 147 bis comma 1;

Vista la Legge 56/2014;

Visto il Decreto L.vo 18.08.2000, n. 267;

All'unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1.Di approvare l'allegato documento recante "Patto di Integrità tra Comune e Operatori Economici partecipanti alle gare" redatto dal Responsabile Anticorruzione e Trasparenza.
- 2.Di stabilire che al Patto di Integrità in argomento sia data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione Comunale.
- 3.Di dare atto che il "Patto di Integrità" di cui al presente atto si applica a tutte le procedure di gara nonché agli affidamenti diretti di cui al codice degli appalti, alle concessioni comprese, ove tecnicamente possibile, tutte le procedure esperite mediante il mercato elettronico.
- 4.Di disporre che il presente "Patto di Integrità" si applica, fatta salva la facoltà dell'adozione di specifici patti/protocolli in relazione alla complessità degli interventi, anche a tutte le procedure sopra e sotto soglia, relative a:
 - Lavori a scomputo parziale o totale degli oneri di urbanizzazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 1, lettera g) e dell'art. 122, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
 - Lavori scaturenti da accordi convenzionali, comunque denominati, compresi gli Accordi di Programma stipulati tra privati e Amministrazione Comunale.
- 5.Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo n. 267/2000.

INTEGRITÀ TRA COMUNE E OPERATORI ECONOMICI CHE PARTECIPANO ALLE PROCEDURE AVENTI PER OGGETTO L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI, PRODOTTI, LAVORI E OPERE.

Premessa:

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara/affidamento indetta dall'Amministrazione comunale, compresi gli affidamenti diretti, le

concessioni e, ove tecnicamente possibile, tutte le procedure istruite mediante il ricorso al mercato elettronico.

Il presente "Patto di integrità" si applica, fatta salva la facoltà dell'adozione di specifici patti/protocolli in relazione alla complessità degli interventi, anche a tutte le procedure sopra e sotto soglia, relative a:

Lavori a scomputo parziale o totale degli oneri di urbanizzazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 1, lettera g) e dell'art. 122, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Lavori scaturenti da accordi convenzionali, comunque denominati, compresi gli Accordi di Programma stipulati tra privati e Amministrazione Comunale; Questo Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune e degli operatori economici che partecipano alle gare dallo stesso indette di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al finedell'assegnazione di un contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti e collaboratori del Comune, impiegati ad ogni livello nell'espletamento della singola procedura di gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

Il presente Patto di Integrità è valido e vincolante per l'operatore economico (e le relative sanzioni applicabili) dal momento di partecipazione alla singola gara sino alla completa esecuzione del contratto stipulato in esito alla conclusione della specifica gara cui l'operatore economico ha partecipato.

Art. 1. Finalità

Il presente Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l' Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Il Patto di integrità costituisce parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla Amministrazione aggiudicatrice a seguito della procedura di affidamento, compresi gli affidamenti diretti, le concessioni e, ove tecnicamente possibile, tutte le procedure istruite mediante il ricorso al mercato elettronico.

La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale dell'operatore economico concorrente comporta l'esclusione dalla gara a norma dell'art. 1 comma 17 della L. 6 novembre 2012 n. 190.

Art. 2. Obblighi dell'operatore Economico

L'operatore economico, per partecipare alla procedura di gara/affidamento:

- -dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- -si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- -assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
- -si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" del Comune qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa.

Al segnalante di applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall'art. 1, comma 51, della legge 190/2012.

- -si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- -assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
- -si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i sub affidamenti relativi alle seguenti categorie:
- A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
- D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- E. noli a freddo di macchinari;
- F. forniture di ferro lavorato;
- G. noli a caldo;
- H. autotrasporti per conto di terzi
- I. guardiani dei cantieri.
- -si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Nel contratto di appalto devono essere inserite le clausole del Patto di integrità: infatti nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale, a sua volta, avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti.

Art. 3. Obblighi dell'Amministrazione Aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti del "codice di comportamento dei dipendenti del Comune e del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici .

In particolare l'Amministrazione aggiudicatrice assume l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

L' Amministrazione aggiudicatrice è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza.

Art. 4. Violazione del Patto di Integrità

La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:

- esclusione dalla procedura di gara; escussione ed incameramento della cauzione provvisoria ove presentata a corredo dell'offerta;
- risoluzione del contratto per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;
- escussione ed incameramento della cauzione definitiva presentata dall'operatore economico per la stipula del contratto a garanzia della buona esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- responsabilità per danno arrecato al Comune nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva sopra indicata), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune per un periodo di tempo non inferiore ad un anno e non superiore a 5 anni, determinato dall'Amministrazione comunale in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
- segnalazione del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alle competenti Autorità.

Art. 5. Efficacia del patto di Integrità

Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'Integrità fra Comune e gli operatori economici e tra gli stessi operatori economici partecipanti alla medesima gara è devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

Oggetto: Parere ai sensi dell'art. 49 Comma 1 e dell' art. 147 bis comma 1 - del Decreto L.vo 18.08.2000, n. 267

Il Sottoscritto GOTTI ERSILIO nella sua qualità di Responsabile del Servizio,

Vista la Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale avente per oggetto : APPROVAZIONE DOCUMENTO 'PATTO DI INTEGRITÀ TRA COMUNE E OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLE GARE'

Esperita l'istruttoria di competenza, Visto l'art. 49 - comma 1 e 1' art. 147 bis comma 1 del Decreto L.vo 18.08.2000, n. 267,

esprime

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

Addi'02.03.2015

Il Responsabile del Servizio GOTTI ERSILIO F.to

Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 in data 02.03.2015

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
Gotti Ersilio F.to

Il Segretario Comunale
Dott.Invidiata Alessandro F.to

Questa Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi 16.03.2015 e fino al 31.03.2015 n. di REG. ALBO

Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 con elenco n. 05 prot. nr. 711/1/7

Addì 16.03.2015

Il Segretario Comunale Dott.Invidiata Alessandro F.to

Il Segretario Comunale attesta che il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° Comma del D.Lgs. n. 267/2000

Addì 16.03.2015

Il Segretario Comunale Dott.Invidiata Alessandro F.to

Certificato di esecutività

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, senza riportare, entro 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267

Addì

Il Segretario Comunale

F. toDott. Invidiata Alessandro